



**COMUNE DI RONCEGNO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Piano operativo di razionalizzazione  
delle società e delle partecipazioni societarie e relazione  
tecnica al piano**

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

prot. 7830 del 13.08.2015

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 12.08.2015**

IL SINDACO  




## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con

il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*.

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

## **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE**

Con deliberazione n. 66 di data 20 dicembre 2010 Il consiglio comunale stabiliva di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Roncegno nelle società di seguito indicate trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificato dall'art. 71 della legge 18.06.2009 n. 69:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	n. quote o azioni
Consorzio Comuni Trentini - Società cooperativa	Produzione di servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie	1 quota
Nuova Panarotta SpA	Gestione Impianti di risalita	3.602,997 azioni
Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze - Società cooperativa	Promozione turistica in ambito territoriale	1 quota
Informatica Trentina SpA	fornitura software e assistenza tecnica – provider internet	817 azioni
Trentino Riscossioni SpA	Società con attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva entrate tributarie e patrimoniali	264 azioni *
Dolomiti Energia SpA	produzione di energia elettrica, cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile e industriale, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas naturale, distribuzione di energia elettrica, di gas metano, ciclo idrico integrato, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell'ambito dell'efficienza energetica e attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell'illuminazione pubblica.	1013
Roncegno Acque Minerali S.r.l.	Ricerca, captazione, utilizzazione, imbottigliamento e commercializzazione di acque potabili, minerali, oligominerali e sorgive;	1% partecipazione

#### 4. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

##### 4.1 Denominazione CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – società cooperativa

###### 4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 - Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci,

	tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e migliorarne l'organizzazione nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune
Capitale sociale al 31.12.2014:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 53.473,00 2012: € 68.098,00 2013: € 21.184,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011: € 2.283,66 2012: € 2.469,10 2013: € 2.576,30
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Consiglio di Amministrazione Presidente: Paride Gianmoena Vicepresidente: Patrizia Ballardini Consigliere: Alessandro Adreatta Consigliere: Carlo Bertini Consigliere Roberto Caliarì Consigliere: Cristina Donei Consigliere: Vittorio Fravezzi Consigliere: Enrico Lenzi Consigliere: Sergio Menapace Consigliere: Andrea Miorandi Consigliere: Antonietta Nardin Consigliere: Roberto Oss Emer Consigliere: Cristiano Trotter
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonfanti sindaco eff.: Manuela Conci
Addetti al 30/09/2014	20

#### 4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società partecipata

La società Consorzio comuni Trentini possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- SET DISTRIBUZIONE SPA – percentuale di partecipazione 0,05%.

#### 4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con la deliberazione n. 66 di data 20 dicembre 2010 il Consiglio comunale ha autorizzato il mantenimento della

partecipazione in oggetto, avendo la stessa ad oggetto sociale la prestazione in forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. La sua attività si configura quale produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si ritiene di mantenere la partecipazione, sulla base delle motivazioni indicate al punto precedente; in particolare rileva il fatto che le prestazioni erogate dal Consorzio dei Comuni Trentini sono necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci e sono erogate a prezzi competitivi, contribuendo in tal modo al contenimento della spesa corrente.



## 4.2 Denominazione NUOVA PANAROTTA SpA – SOCIETA' IMPIANTI

### 4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	09/07/1993
Sede legale:	Piazza Municipio, 7 – Pergine Valsugana
Oggetto Sociale:	Gestione impianti a fune
Capitale sociale al 31.12.2014	213.318,48
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,003%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 537.565,00 2012: - 518.841,00 2013: - 398.509,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Nessun costo a carico del bilancio comunale degli ultimi tre esercizi
Organo amministrativo	Presidente: Oss Fabrizio Vice Presidente: Vettorazzi Franco Consigliere: Moser Walter Consigliere: Peghini Francesco Consigliere: Anderle Matteo Consigliere: Gaiga Renzo Consigliere: Moser Luca Consigliere: Creazzi Gianfranco
Organo di controllo	Presidente: Condini Marcello Sindaco: Moser Marcello Sindaco: Andreatta Massimiliano Sindaco Supplente: Trentin Alberto Sindaco Supplente: Dalmonego Alessandro
Addetti al 30.09.2014	6

### 4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- CONFIDIMPRESA TRENTO S.C. di Trento detiene una partecipazione di € 10.825,00 . Non è stata rilasciata nessuna percentuale
- AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP di Levico Terme detiene una percentuale dell'1,86%

### 4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncigno Terme con deliberazione n. 66 di data 20 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a. in quanto "per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici locali di interesse generale e quindi strettamente riconducibile al perseguimento di finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007", e rinviando in particolare a quanto indicato dalla Corte dei Conti di Trento – Sezione Controllo nel parere n. 3/2009.

### 4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione



La partecipazione del Comune di Roncegno Terme nella società Nuova Panarotta S.p.a., unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *“La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale”, e (...) “Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”.*

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la “legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”. (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria; la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. Da ultimo l'assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci. Il Comune di Roncegno Terme non provveduto ad alcuna sottoscrizione di capitale, anche considerato che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un divieto per gli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Il Comune di Roncegno Terme nell'ultimo triennio non ha inoltre sostenuto alcun onere nei confronti della società.

Nei prossimi anni si ritiene necessaria una rivalutazione della situazione complessiva della società. Nel caso in cui, per ripianare eventuali ulteriori perdite, si ricorra nuovamente ad una riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale offerto ai soci, si valuta non opportuno che il Comune partecipi alla nuova sottoscrizione. Si ritiene inoltre opportuno considerare l'ipotesi di dismissione del capitale sociale detenuto, secondo le regole stabilite dal codice civile.

#### **4.3 Denominazione AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA VACANZE – soc. coop.**

##### **4.3.1. Dati della società**

Data di costituzione:	27/09/2007
Sede legale:	Levico Terme
Oggetto Sociale:	Promozione turistica
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 54.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,86%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 14.346,00 2012: € 5.206,00

	2013: € 393,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente CdA: Ravelli Stefano Vice Presidente CdA: Oss Massimo Consigliere: Montibeller Emanuele Consigliere: Ropelato Fulvio Consigliere: Stefani Paolo Consigliere: Moranduzzo Michela Consigliere: Bommassar Donatella Consigliere: Tasin Andrea Consigliere: Acler Werner Consigliere: Pasqualin Denis Consigliere: Paternolli Stefano Consigliere: Piffer Massimo Consigliere: Crivellaro Roberto
Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Federazione Trentina delle Cooperative
Addetti al 30/09/2014	16

#### 4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società APT Valsugana s.c. possiede le seguenti partecipazioni le seguenti partecipazioni societarie:

- NUOVA PANAROTTA SPA per € 304,12
- COOPERFIDI per € 6.765,00
- FEDERAZIONE TRENTINA COOPERATIVE per € 52,00

#### 4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 66 di data 20 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell'Azienda per il Turismo Valsugana società cooperativa in quanto le attività svolte dalla stessa, volte alla promozione turistica, presentano una forte connessione con il territorio.

L'adesione alle Aziende da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva della Provincia in materia di turismo. Alla luce della legge citata, tali partecipazioni sono valutate "quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo sociale ed economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente".

#### 4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune di Roncegno Terme ha da sempre vocazione turistica e di conseguenza usufruisce di uno sportello estivo APT per la promozione del territorio, considerato che la detenzione della partecipazione finora non ha rappresentato una spesa per l'Ente. La promozione dell'attività turistica si ritiene strategica per la promozione e lo sviluppo armonico del territorio, essendo lo stesso vocato anche al turismo. Si ritiene di convalidare, per ora, il mantenimento della stessa in quanto necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014.

#### 4.4 Denominazione INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

##### 4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	07.08.1983
Sede legale:	Trento – Via GILLI, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo elettronico trentino (SINET) a beneficio delle amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0233%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.351.163,00 2012: € 2.847.220,00 2013: € 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: 201,07 2012: 170,83 2013: 42,34
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011: € 50,60 2012: € 1.997,18 2013: € 1.548,80
Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Consiglio di Amministrazione: Presidente CdA: Boschini Paolo Vice Presidente CdA: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina Consigliere: Demattè Renato
Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Collegio Sindacale: Presidente: Cimmino Francesco Sindaco eff.: Sandri Mariangela Sindaco eff.: Bonomi Wiliam
Addetti al 30/09/2014	295

##### 4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società Informatica Trentina S.p.a. possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- Nel bilancio 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per € 10.000,00 al consorzio "Centro Servizi Condiviso" al quale Informatica Trentina spa ha aderito.

##### 4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 12 di data 06.03.2013 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Informatica Trentina S.p.a. in quanto fa parte delle cosiddette "società di sistema", costituite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3. Si tratta di una società per azioni a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie delle informazioni e di telecomunicazione per gli enti soci, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

#### 4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali mentre in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante dell'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. La partecipazione in argomento è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito; dal punto di vista strettamente economico, quindi, un'eventuale dismissione non comporrebbe alcun vantaggio all'ente.

Da un diverso punto di vista, la partecipazione in società *in house* semplifica le procedure di affidamento delle prestazioni, consentendo l'affidamento diretto senza preventivo confronto concorrenziale, dimostrando un ulteriore vantaggio del mantenimento della partecipazione.

#### 4.5 Denominazione TRENTINO RISCOSSIONI SPA

##### 4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	01.12.2006
Sede legale:	Trento – via Romagnosi, 11/A
Oggetto Sociale:	La società svolge, in via esclusiva, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della P.A.T. e s.m. ed integrazioni e modifiche, sulla base di appositi contratti di servizio, le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della PAT e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della L.P. 16.06.2006, n.3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a) ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale;
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0090%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 330.375,00 2012: € 256.787,00 2013: € 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con	2011: € 0,00

riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2012: € 0,00 2013: € 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Consiglio di Amministrazione. Presidente CdA: Rella Alberto Consigliere Delegato: Trento Sandro Vice Presidente CdA: Anesi Sergio Consigliere: Postal Maurizio Consigliere: Paltrinieri Maria Letizia
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	Collegio Sindacale: Presidente: Tomazzoni Stefano Sindaco eff.: Ricci Tommaso Sindaco eff.: Marin Serena
Addetti al 30/09/2014	32

#### 4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società Trentino Riscossioni SPA non possiede partecipazioni societarie:

#### 4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 66 di data 20 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Trentino Riscossioni Spa in quanto fa parte delle c.d. società di sistema, costituite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 16.06.2006, n. 3, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali degli enti aderenti, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

#### 4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali mentre in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante dell'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. La partecipazione in argomento è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito; dal punto di vista strettamente economico, quindi, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Da un diverso punto di vista, la partecipazione in società *in house* semplifica le procedure di affidamento delle prestazioni, consentendo l'affidamento diretto senza preventivo confronto concorrenziale, dimostrando un ulteriore vantaggio del mantenimento della partecipazione.



#### 4.6 Denominazione: Dolomiti Energia spa

##### 4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	02/07/2009
Sede legale:	ROVERETO, VIA MANZONI, 24
Oggetto Sociale:	<p>Dolomiti Energia è la società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia che opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, attiva nei principali ambiti di business di prodotti energetici, direttamente e attraverso società controllate e partecipate. Le sue attività sono concentrate in 8 aree principali:</p> <p>Produzione di energia elettrica direttamente, mediante le consociate Dolomiti Edison Energy (DEE) e Hydro Dolomiti Enel (HDE); Cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile e industriale (Dolomiti Reti)</p> <p>Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas naturale (Trenta, Trentino Trading e Multiutility)</p> <p>Distribuzione di energia elettrica (SET Distribuzione)</p> <p>Distribuzione di gas metano (Dolomiti Reti e Giudicarie Gas) Ciclo idrico integrato includendo captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione (Dolomiti Reti e Depurazione Trentino Centrale) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (direttamente) Realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell'ambito dell'efficienza energetica (Dolomiti Energia Rinnovabili) A queste vanno aggiunte attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell'illuminazione pubblica</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.169,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,00025% - 1.013 AZIONI
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € - 31.876.499,00 2012: € 43.658.609,00 2013: € 60.845.854,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	DIVIDENDI 2011: € 81.04 2012: € 50.65 2013: € 70.91
Numero dipendenti	430
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: Euro 5.323,06 per acquisizione di beni e servizi, parte corrente 2012: Euro 3.669,93 per acquisizione di beni e servizi, parte corrente 2013: Euro 4.901,65 per acquisizione di beni e servizi, parte corrente
*Organo amministrativo (indicare i	



rappresentanti dei Comuni)	----
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	----

#### **4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società Dolomiti Energia SpA possiede le seguenti partecipazioni societarie:

HDE - HYDRO DOLOMITI ENEL SRL percentuale di partecipazione: 51%

DEE - DOLOMITI EDISON ENERGY SRL percentuale di partecipazione: 51%

GIUDICARIE GAS percentuale di partecipazione: 43,35%

ALTO GARDA SERVIZI percentuale di partecipazione: 20%

PRIMIERO ENERGIA percentuale di partecipazione: 20%

CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO percentuale di partecipazione: 5%

PVB POWER BULGARIA percentuale di partecipazione: 23,13%

SF ENERGY percentuale di partecipazione: 33%

#### **4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncegno Terme, con la deliberazione n. 66 di data 20.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Dolomiti Energia SpA.

La società eroga servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato e quello di distribuzione dell'energia elettrica. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

#### **4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Dolomiti Energia fornisce ai soci alcuni servizi a pagamento oltre alla potenzialità di svolgere altri servizi pubblici e pertanto si reputa utile confermare il mantenimento della partecipazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

**4.7 Denominazione RONCEGNO ACQUE MINERALI S.R.L.****4.7.1. Dati della società**

Data di costituzione:	<b>25/01/2006</b>
Sede legale:	<b>VIA TORRE VERDE N. 25 – TRENTO</b>
Oggetto Sociale:	la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione di acque potabili, minerali, oligominerali e sorgive; - la produzione e la commercializzazione di ogni altro prodotto destinato all'alimentazione umana e dei relativi complementi; - la gestione di bar, ristoranti, alberghi e impianti sportivi. Potrà altresì compiere tutte quelle attività affini o connesse alle precedenti nonché le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.300.000,00
Altri soci:	DALLE NOGARE BORTOLO LA TURISTICA SRL INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL STAMBECCO SRL MAIERHOFER BRIDA SRL ECCHER CLAUDIO IFIT SRL – IN LIQUIDAZIONE COMUNE DI RONCEGNO
Percentuale di partecipazione del Comune :	1%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: perdita € 38.053,00 2012: perdita € 35.041,00 2013: perdita € 124.564,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: € 8.905,94 2012: € 8.905,94 2013: € 8.905,94 Canone occupazione suolo Pubblico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011 : € 4.036,12 2012: € 4.500,00 2013: € 1.500,00
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Consiglio di Amministrazione: CDA Consigliere: Montibeller Mirko
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni):	Gobbi Ezio, Sindaco Unico cessato dall'incarico in data 05/05/2015

--	--

#### 4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società RONCEGNO ACQUE MINERALI S.R.L. non possiede partecipazioni societarie.

#### 4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncegno Terme, con la deliberazione n. 66 di data 20.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Roncegno Acque Minerali s.r.l.

La società effettua la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione di acque potabili, minerali, oligominerali e sorgive; la produzione e la commercializzazione di ogni altro prodotto destinato all'alimentazione umana e dei relativi complementi. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

#### 4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Roncegno Acque Minerali srl, pur trattandosi di attività imprenditoriale, si prefigge finalità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente: la partecipazione serve come controllo sulle risorse idriche, garantisce maggior controllo sulla tutela dell'ambiente nonché la continuità della tradizione termale e idrica del Comune di Roncegno Terme, tenuto anche conto del fatto che l'iniziativa imprenditoriale è nata da un gruppo di cittadini del posto e che il Comune ha preso parte sin da subito alla partecipazione azionaria. Nel tempo tale partecipazione è stata ridotta attestandosi ad un 1 per cento simbolico. Pertanto si reputa utile confermare il mantenimento della partecipazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Roncegno Terme, 12.08.2015



**IL SINDACO**  
**Dott. Mirko Montibeller**